

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07603/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7603 del 2022, proposto da Samanta Bianchi, Davide Dattoli, Paola Filice, Gianluca Furnari, Fabrizio Manico, Riccardo Palumbo, Luca Pedone, Rossana Rap, Amelia Russello, Matteo Tommasi, Matteo, Zunino, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissioni Giudicatrici di Concorso Rapp.To e Difeso Dall'Avvocatura Generale dello Stato Roma, Commissione Nazionale Rapp.To e Difeso Dall'Avvocatura

Generale dello Stato Roma, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a)- del bando di concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 con conseguente illegittima mancata ammissione alla prova orale per le classi di concorso di interesse laddove ha modificato in itinere le modalità di espletamento della prova scritta;

b)- per quanto di ragione, laddove pubblicati, dei provvedimenti contenenti l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per le classi di concorso e Regioni di rispettiva appartenenza nella parte in cui non contempla i ricorrenti;

c)- per quanto di ragione, dell'esito delle prove scritte espletate dai ricorrenti di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per le classi di concorso e Regioni di rispettiva appartenenza laddove non coincidente con il punteggio almeno pari a 70/100;

d)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato

e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale e composta da 50 quesiti a risposta multipla in luogo delle due prove scritte vertenti su un numero esiguo di quesiti e, peraltro, a risposta aperta, ad essere ammessi - in via cautelare - alle prove orali in svolgimento presso gli USR responsabili della procedura - ovvero mediante indizione di prove suppletive - di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per le classi di concorso di interesse dei ricorrenti e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale e composta da 50 quesiti a risposta multipla in luogo delle due prove scritte vertenti su un numero esiguo di quesiti e, peraltro, a risposta aperta, - in via cautelare - alle prove orali in svolgimento presso gli USR responsabili della procedura ovvero mediante indizione di prove suppletive - di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per le classi di concorso e Regione di interesse e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio.

Ritenuto che le contestazioni di parte ricorrente, nella limitata cognizione cautelare, non appaiono assistite da adeguato *fumus*, tenuto in particolare conto della mancanza di adeguata prova in ordine alla loro idoneità a incidere sul risultato delle prove svolte da parte ricorrente, anche in relazione agli altri concorrenti che hanno svolto la prova nella medesima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge il cautelare e dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO